

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

1306

VISTO il decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n.141, 7 aprile 1938, n.636 e 10 giugno 1940, n.933;

VISTO il R.decreto 26 agosto 1937, n.1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n.707;

VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691;

VISTA la delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'11 luglio 1957 che autorizza la costituzione in Laurenzana della Cassa Rurale ed Artigiana di Laurenzana - società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel Comune di Laurenzana (Potenza);

CONSIDERATO che sono state adempiute le formalità di legge inerenti la costituzione medesima;

D I S P O N E:

La Cassa Rurale ed Artigiana di Laurenzana - società cooperativa a responsabilità limitata - con sede nel Comune di Laurenzana (Potenza) è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'articolo 1 del R.decreto-legge 12 marzo 1936, n.375 e successive modificazioni e viene iscritta sotto il n.4566 nell'Albo delle Aziende di credito di che all'art.29 del citato decreto-legge.

Roma, 11 - 8 GEN. 19

IL GOVERNATORE

per D. Menichella



PER AUTENTICAZIONE
L'ISPETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DELLA VIGILANZA

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentocinquantesette, il giorno quattro del mese di agosto, nel comune di Laurenzana, provincia di Potenza, nei locali della Casa Comunale a via Municipio.

Avanti a me dott. Francesco Ambrosini, notaio in Carlate Particera con lo studio alla via Nazionale, n° 30, iscritto nel collegio notarile del distretto di Potenza, non assistito dai testimoni per espressa rinuncia fatta dagli infrascritti comparanti con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

- 1) Rossi Rocco, impiegato, qui nato il 26.12.1910
- 2) Di Carlo Altomario, proprietario, nato a Giulianova il 23.2.1881
- 3) Zito Egidio, falegname, qui nato il 18.11.1915
- 4) Cafarelli Michele, commerciante, qui nato il 24.1.1923
- 5) Martecchia Antonio, agricoltore, qui nato il 10.8.1885
- 6) Volino Pietro, sarto, qui nato il 28.9.1915
- 7) Angerani Salvatore, agricoltore, nato a Stigliano il 18.4.1906
- 8) Pavese Francesco, calzolaio, qui nato il 9.3.1906
- 9) Panelli Salvatore, calzolaio, qui nato il 3.5.1900
- 10) Bruno Rocco, calzolaio, qui nato il 14.8.1904
- 11) Ungaro Michele, agricoltore, qui nato il 9.5.1895
- 12) Ungaro Salvatore, agricoltore, qui nato il 6.8.1928 X
- 13) Ungaro Giuseppe, impiegato, qui nato il 23.9.1924
- 14) La Mola Michele, muratore, nato a Laterza il 27.4.1908
- 15) Unga Salvatore, sarto, qui nato il 28.3.1915
- 16) Panelli Salvatore, sarto, qui nato il 14.7.1910
- 17) Palotico Egidio, calzolaio, qui nato il 14.8.1912 X

TRIBUNALE DI POTENZA 19 OTT 1957

Deposita in Cancelleria alla 119 del 1957

e trascritta al n. 149

a. 149 reg. sindac. e al n. 149

trascritta

Potenza 11 OTT 1957

Il primo cancelliere
P. Ambrosini

- 18) Cafarelli Giovanni, pasticciere, qui nato il 3.9.1912
- 19) Molinari Vito, falegname, nato a Castelmezzano il 22.1.1915
- 20) Gioscia Ettore, falegname, qui nato il 8.10.1922
- 21) Carbone Giacinto, guardia campestre, qui nato il 22.3.1915
- 22) Azzarone Biagio, carpentiere, nato a Montesantangelo il 24.11.1904
- 23) Durante Mario, guardia forestale, qui nato il dì 8.2.1919
- 24) D'Alessandro Francesco, sarto, qui nato il 4.2.1930 dico 1930
- 25) Nigro Giuseppe, agricoltore, qui nato il 9.11.1888
- 26) Martoccia Domenico, agricoltore, qui nato il 7.7.1890
- 27) Pavese Francesco, agricoltore, qui nato il 31.7.1904
- 28) Rizzo Giuseppe, agricoltore, qui nato il 21.11.1903
- 29) Laraia Saverio, geometra, qui nato il 1.7.1924 X
- 30) Carbone Domenico, sarto, qui nato il 2.3.1884
- 31) Locasto Adele, meccanico, nato a Casalbuono il 28.6.1910
- 32) Martoccia Francesco, agricoltore, qui nato il 18.12.1912
- 33) Cafarelli Giuseppe, sarto, qui nato il 21.11.1877
- 34) Motta Francesco, agricoltore, qui nato il 28.4.1900
- 35) Galgano Antonio, agricoltore, qui nato il 7.3.1897
- 36) Carbone Domenico, muratore, qui nato il 2.3.1901
- 37) D'Esopo Francesco, agricoltore, qui nato il 18.3.1890
- 38) Gioscia Francesco, meccanico, qui nato il 18.2.1928
- 39) Palazzo Donato, marmista, nato a Castelmezzano il 19.5.1908
- 40) Branda Antonio, agricoltore, qui nato il 27.12.1895
- 41) Di Mase Egidio, agricoltore, qui nato il 3.1.1913
- 42) Montagnuolo Giovanni, calzolaio, qui nato il 28.12.1921
- 43) Romano Michele, calzolaio, qui nato il 21.2.1926
- 44) Nicastro Antonio, stagnino, qui nato a Potenza il 10.6.1894

- 45) Manzì Giovanni, agricoltore, qui nato il 9.12.1924 X
46) Calcagno Michele, imbianchino, nato a Potenza il 9
47) Potenza Rocco, sarto, qui nato il 18.10.1910
48) Pellettieri Egidio, orologiaio, nato a Vaglio Lucania il 1.1.1892
49) Borzone Rocco, muratore, qui nato il 26.6.1930 X
50) Borzone Domenico, meccanico, qui nato il 17.10.1935 X
51) Gallicchio Antonio, falegname, qui nato il 18.10.1928 X
52) Ventura Rocco, calzolaio, qui nato il 16.7.1912
53) Fanelli Rocco, sarto, qui nato il 18.4.1901
54) Pavese Giuseppe, agricoltore, qui nato il 18.4.1918
55) Bollettieri Giuseppe, falegname, qui nato il 10.7.1906
56) Soluzzi Giuseppe, muratore, qui nato il 15.7.1909
57) Nicastro Alfonso, meccanico, qui nato il 12.8.1926 X
58) Zito Egidio, agricoltore, qui nato il 29.4.1922
59) Bellarosa Antonio, insegnante, qui nato il dì 11.4.1916 X
60) Telesca Giuseppe, veterinario, nato ad Avigliano il 16.2.1924
61) Cafarelli Domenico, meccanico, qui nato il 22.1.1921
62) Comodo Michele, impiegato, qui nato il dì 11.3.1924
63) Martoccia Giovanni, agricoltore, qui nato il 29.12.1925
64) Borzone Michele, guardia campestre, qui nato il 23.11.1904

tutti qui domiciliati, cittadini italiani, della cui identità personale e capacità giuridica io notaio sono certo.

I predetti componenti mi dichiarano di voler costituire con il presente atto, come costituiscono, una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "SOCIETÀ COOPERATIVA E ARTIGIANA", dico meglio sotto la denominazione: "Cassa Rurale ed Artigiana di Laurenzana, Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Laurenzana, provincia di Potenza,

H

in conformità dell'approvazione di massima alla costituzione accordata dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nella seduta dell'11 luglio 1957 e comunicata dalla Banca d'Italia, succursale di Potenza, con riservata del 16 luglio 1957, n° 3270 diretta al signor Rossi Rocco promotore della Cassa Rurale ed Artigiana di Laurenzana.

La Società ha lo scopo di procurare il proprio credito ai propri soci e di compiere le operazioni ed i servizi di banca consentiti dalla legge e dal presente statuto prevalentemente a favore degli agricoltori e degli artigiani, il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione d'essere. La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza. La durata della Società è fissata fino al 31.12.1970 con la facoltà di sciogliersi anche prima di detto termine, nonchè di prorogarsi una o più volte dopo lo stesso. Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale, formato da numero illimitato di azione nominativa di L. 10.000 (diecimila) ciascuna, ma il socio indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a venti volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte; b) dalla riserva ordinaria alla quale debbono essere destinate: 1) almeno la quota degli utili netti annuali, stabilita dalla legge; 2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello statuto; c) dalla riserva straordinaria formata: 1) dalle quote di ammissione; 2) da proventi diversi; 3) dalla quota degli utili annuali stabilita dalla legge.

I componenti sottoscrivono azioni per L. 10.000 ciascuno, eccetto:

- I) il sig. Di Carlo Altemario n° 5 azioni da L. 10.000
- 2) il signor Rossi Rocco n° 5 azioni da L. 10.000
- 3) il sig. La Mola Michele n° 2 azioni da L. 10.000
- 4) il sig. Urga Salvatore n° 2 azioni da L. 10.000
- 5) il sig. Cafarelli Giovanni n° 3 azioni da L. 10.000
- 6) Molinari Vito n° 2 azioni da L. 10.000
- 7) il sig. Nigro Giuseppe n° 2 azioni da L. 10.000
- 8) il sig. Leraia Saverio n° 2 azioni da L. 10.000
- 9) Carbone Domenico n° 5 azioni da L. 10.000
- 10) il sig. Bellarosa Antonio n° 3 azioni da L. 10.000
- II) il sig. Telesca Giuseppe n° 2 azioni da L. 10.000

Le somme come sopra sottoscritte, pari a L. 860.000 (ottocentosesantamila), vengono contestualmente versate in mia presenza in mano del socio signor Rossi Rocco, il quale temporaneamente funge da cassiere.

L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre prossimo;

Tutti gli altri patti risultano dalla Statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti, viene alligato a questo atto sotto la lettera "A" perchè ne faccia parte sostanziale.

I componenti eleggono all'unanimità il primo Consiglio di Amministrazione nelle persone:

- 1) del signor Di Carlo Altemario, Presidente;
- 2) del signor Di Mase Egidio, Vice Presidente;
- 3) dei sigg. Bellarosa Antonio, Consigliere; Rizzo Giuseppe, Consigliere, Galgano Antonio, Consigliere; Telesca Giuseppe, Consigliere; Pavese Francesco, Consigliere;

i quali tutti accettano la carica/
I componenti eleggono pure il primo collegio sindacale nelle per-
sone dei sigg.

1) Rag. Garzillo Gaetano, nato a Portici il 3.7.1899; 2) Comode Mi-
chele; 3) Ins. D'Alessandro Rocco, qui nato il 18.6.1923; 4) Fiorde-
lisi Felice, studente, qui nato il 25.7.1935; 5) Laria Saverio;
dei quali i primi tre sindaci effettivi e gli altri due supplenti,
tutti accettanti;

Il Consiglio di Amministrazione viene autorizzato ad introdurre nel
presente atto oltre che nell'alligato Statuto quelle variazioni che
eventualmente venissero richieste dall'autorità giudiziaria e da quel-
la governativa. Per le firme marginali del presente atto e dell'alli-
gato statuto vengono delegati i sigg: 1) Pavese Francesco, Locasto
Adele, Ungaro Giuseppe.

Le spese del presente atto fanno carico alla Società.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da
persona di mia fiducia su tredici facciate di quattro fogli che ho
letto ai componenti, i quali, da me interpellati, lo confermano e sot-
toscrivono con me notaio.

F/ti: Di Carlo Altemario, Rocco Rossi, Zito Egidio, Cafarelli Miche-
le, Martoccia Antonio, Volino Pietro, Angerame Salvatore, Pavese Fran-
cesco, Fanelli Salvatore, Imundo Rocco, Ungaro Michele, Gaetano Garzil-
lo, Di Mase Egidio, Bollettieri Giuseppe, Ungaro Salvatore, Giuseppe
Ungaro, La Mola Michele, Urga Salvatore, Fanelli Salvatore, Falotico
Egidio, Cafarelli Giovanni, Molinari Vito, Gioscia Ettore, Carbone
Giacinto, Azzarone Biagio, Durante Mario, Francesco d'Alessandro, Giu-
seppe Nigro, Martoccia Domenico, Pavese Francesco, Rizzo Giuseppe, La-
ria Saverio. Domenico Carbone, Lo Casto Adele, Martoccia Francesco,

Cafarelli Giuseppe, Motta Francesco, Antonio Galgano, Carbone Domenico, D'Esopo Francesco, Gioscia Francesco, Palazzo Donato, Antonio Branda, Montagnuolo Giovanni, Romano Michele, Nicastro Antonio, Manzi Giovanni, Calcagno Michele, Potenza Rocco, Egidio Pellettieri, Borzone Rocco, Borzone Domenico, Gallicchio Antonio, Ventura Rocco, Fanelli Rocco, Pavese Giuseppe, Coluzzi Giuseppe, Nicasaro Alfonso, Zito Egidio, Antonio Bellarosa, Giuseppe Telesca, Cafarelli Domenico, Michele Comodo, Martoccia Giovanni, Michele Borzone, Rocco d'Alessandro, Felice Fiordelisi, notar Francesco Ambrosini.

REGISTRATO A LAURENZANA IL

10.8.1957 al n° 30

E' copia conforme al suo originale formato da quattro fogli uniti tutti delle prescritte sottoscrizioni e si rilascia per uso della Società.

Corleto Perticara 10 agosto 1957



Specificato

Ruoli 280,00

Onorario 2050,00

" 300,00

Ruoli 360,00

L. 2990,00



SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
S T A T U T O

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 AGOSTO 1957. =

TITOLO I

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

E' costituita una Società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Cassa Rurale ed Artigiana di Laurenzana", Società cooperativa a responsabilità limitata.

La Società ha sede nel Comune di Laurenzana, Provincia di Potenza; essa esercita la propria attività nel territorio di detto Comune, ma l'assemblea dei soci può tuttavia deliberare che sia richiesta ai sensi di legge l'autorizzazione ad operare in uno o più Comuni limitrofi.

Art. 2

La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni ed i servizi di banca consentite dalla legge e dal presente statuto prevalentemente a favore di agricoltori ed artigiani il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere.

La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.

Art. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 1970 e potrà essere una o più volte prorogata; detta Società non potrà mai essere incorporata in altre aziende di credito e da esse assorbita anche se trovasi in stato di liquidazione, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4

Il patrimonio sociale è così costituito:

a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni nominali da L. 10.000 (diecimila) ciascuna, ma il socio indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte, è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino a venti volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte;

b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati:

1) almeno la quota degli utili netti annuali stabiliti dalla legge;

2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'art. 9 ultimo comma;

c) dalla riserva straordinaria, alla quale debbono essere destinati:

1) la quota degli utili annuali stabiliti dalla legge;

2) i proventi diversi;

3) la quota di ammissione dei nuovi soci.

Art. 5

Le azioni devono essere intestate ad un solo nome e non possono essere cedute a non soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione. Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione si opponga con deliberazione da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazione nel libro dei soci presentata dagli eredi del socio defunto.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qual-

siasi natura, nè possono essere acquistate dalla Società, alla quale inoltre è vietato di compensare le quote stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 6

Il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte potrà essere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione eseguito anche a rate mensili; ma il socio, al momento della sua iscrizione deve versare in conto almeno la metà delle azioni sottoscritte e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento delle azioni sottoscritte.

TITOLO III

SOCI

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di socio ordinario gli agricoltori e gli artigiani in numero non superiore a un quinto della totalità dei soci - anche persone appartenenti ad altre categorie di persone fisiche.

Possono essere ammessi a Soci della Società anche coloro che pur non essendo domiciliati nel Comune di Laurenzana vi operino con carattere di continuità come imprese agricole.

Art. 8

L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda degli interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, può apporre sulla domanda il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno.

Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

Art. 9

Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa.

Il socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è fissato ogni anno dalla Assemblea ordinaria che approva il bilancio.

Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio.

Art. 10

La perdita di qualità di soci ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel libro dei soci.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata soltanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società, la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può anche richiedere, con la formalità di cui sopra, il recesso per altri motivi e il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro tre mesi, sulla richiesta stessa, la quale

ha effetto, in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima, e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la Società. L'esclusione può aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata:

a) per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte e, in genere, per inadempimento delle obbligazioni assunte verso la Società;

b) per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici;

c) per l'incompatibilità della condotta del socio con i motivi etici e sociali ai quali la Società si ispira o con l'interesse della Società medesima.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Art. 11

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio la liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio: è vietata comunque la distribuzione di riserve durante la vita sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 12

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati. Per lo stesso periodo il socio uscente risponde verso i terzi nei limiti della responsabilità sussidiaria di cui all'art. 4, lettera a) per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio ha avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV OPERAZIONI

Art. 13

La Cassa può raccogliere anche da non soci soltanto depositi in numerario sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine.

Essa può anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale alle condizioni consentite dalle vigenti disposizioni.

Per i depositi a risparmio liberi o vincolati la Cassa rilascia appositi libretti, nominativi o al portatore, senza la presentazione dei quali nessuna operazione di rimborso può aver luogo.

Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi.

Art. 14

La Società deve impiegare le proprie disponibilità preferibilmente con i soci.

Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Società.

Art. 15

La Società può:

a) compiere operazioni di credito agrario di esercizio e previa autorizzazione ai sensi di legge - operazioni di credito agrario di miglioramento;

- b) concedere prestito contro rilascio di cambiali;
- c) acquistare titoli di Stato o garantiti dalla Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparate per legge, nonché obbligazioni o titoli emessi da Istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento;
- d) assumere la rappresentanza di Enti Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;
- e) acquistare, per conto dei soci, macchine attrezzi e prodotti di cui alla lettera d) nonché materie utili all'esercizio delle varie attività artigiane, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo;
- f) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione;
- g) concedere mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore ai cinque anni, con estinzioni rateali;
- h) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui alla lettera c) ovvero di cambiali o di valide fidejussioni;
- i) acquistare o vendere per conto di terzi titoli di cui alla lettera c), a condizione che da parte dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto e siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;
- l) assumere servizi di corrispondenza, d'incasso effetti e di emissioni assegni e vaglia bancari dal Banco di Napoli e dalla Banca d'Italia;
- m) riscontare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà presso la Banca d'Italia e il Banco di Napoli ed emettere cambiali passive;
- n) compiere le operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952 n. 949 e n. 991;
- o) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della Società previo benestare degli Organi di Vigilanza;
- p) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonché di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società;
- q) assumere, previa autorizzazione degli Organi di Vigilanza, Servizi di Cassa e di Tesoreria nonché la gestione di Esattorie per conto di Enti pubblici e privati;
- r) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle di cui alle leggi speciali;
- s) compiere - previa autorizzazione - quando richiesto dalla legge - qualsiasi operazione o servizio deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 16

La Società salvo modificazioni di legge - dovrà tenere costantemente investito in titoli di cui alla lettera c) del precedente articolo valutati al prezzo corrente - almeno il 20 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti;

Alle operazioni ed ai rapporti bancari di cui all'art. 15 lettera l) e m) vanno aggiunti i depositi delle disponibilità liquide ed i depositi a custodia dei titoli di proprietà.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

A) Assemblea

Art. 17

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti e dissenzienti.

Le deliberazioni prese dall'assemblea quando non risultano da atti notarili, verranno fatte conoscere mediante processi verbali firmati

ti dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.
Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa - oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno dovrà:

a) discutere e approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, u dite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;

b) procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deli berare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;

c) stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo di retto o indiretto ad uno stesso obbligato: Tale fido non potrà eccede re, salvo deroga autorizzata caso per caso dagli Organi di Vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve. A tale fi no le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escluden do peraltro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali;

d) deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'articolo 15;

e) stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettua re in relazione alle riserve esistenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifi che dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne fac ciano domanda - in cui siano indicati gli argomenti da trattare - il Col legio Sindacale oppure almeno 1/10 dei soci.

Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza - da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo visi bile nella Sede sociale e inviato o recapitato ai soci.

L'Assemblea potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.

Art. 20

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno quattro mesi.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore né dipendente della Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo delle azio ni sottoscritte e non può avere più di una delega.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o dal Vice Pre sidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i soci presenti due scrutatori, in caso di assemblea ordinaria lo stesso Pre sidente si farà inoltre assistere da un segretario, che sarà designa to dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 22

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare - in prima convo

cazione-quando sia presente almeno 1/3 dei soci e,-in seconda convocazione-qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa a votazione si riterrà respinta.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di seduta.

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

Art. 23

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti in prima convocazione-almeno i 3/5 dei soci e,-in seconda convocazione-almeno la metà dei soci; per le relative deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci iscritti.

b) Consiglio di Amministrazione

Art. 24

L'Amministrazione sociale è affidata ad un Presidente ed ad un Consiglio, composto di sei membri, eletti dall'assemblea fra i soci. I componenti del Consiglio saranno elevati ad otto o a dieci quando i soci della Cassa avranno superato, rispettivamente, il numero di trecento o quello di cinquecento.

L'Assemblea elegge altresì tra i Consiglieri il Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare che gli Amministratori siano esonerati dal prestare cauzione.

Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione due o più parenti o affini fino al secondo grado incluso.

Art. 25

Gli Amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano personalmente interessati o siano interessati i loro parenti o affini fino al terzo grado. Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto, e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei Consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio Sindacale.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, una volta al mese, e in seduta straordinaria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi.

Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Il Consiglio può eleggere un segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un socio della Cassa.

Art. 27

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di

parità, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze, delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione.

Le deliberazioni concernenti le concessioni di fidi, debbono essere riportate anche sull'apposito libro previsto dall'art. 37 della legge bancaria.

Art. 28

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per legge o per statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci o altri organi sociali.

Spetta tra l'altro al Consiglio:

a) di convocare l'assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno;

b) di deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

c) di contrarre prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa;

d) di deliberare, nei limiti stabiliti dall'assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge;

e) di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sullo andamento della gestione sociale, e i regolamenti interni;

f) di nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

Art. 29

Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la Società presso i terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

Il Consiglio può tuttavia, con propria deliberazione, conferire a soci o non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

c) Collegio dei Sindaci

Art. 30

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che ne designerà il Presidente; essi durano in carica tre anni.

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente se deliberano collegialmente a maggioranza di voti: il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

I Sindaci effettivi assistono alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno dell'una e delle altre.

Art. 31

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo:

a) di vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti Organi di Vigilanza sulle aziende di credito;

b) di controllare l'Amministrazione della Società, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite;
c) di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultano in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento o al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nella relazione all'Assemblea le eventuali deroghe a queste norme;
d) di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà in pegno, cauzione e custodia;

e) di provvedere alla convocazione dell'Assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di ammissione da parte degli Amministratori;

f) di riferire all'Assemblea, compilando all'uopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre, il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi almeno durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrate in un apposito libro dei verbali.

Art. 33

Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, o decadono all'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità o affinità e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita.

d) Direzione

Art. 34

La Direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio possono essere affidate ad un Direttore con la facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso, dal presente statuto e dai regolamenti.

La nomina eventuale del Direttore - come pure la revoca - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea.

TITOLO VI

BILANCIO - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 35

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella Sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

Art. 36

La Società dovrà sempre destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza potranno essere distribuiti utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capi